

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 08/07

25 gennaio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-278/05

Carol Marilyn Robins e a. / Secretary of State for Work and Pensions

GLI STATI MEMBRI NON SONO OBBLIGATI A FINANZIARE ESSI STESSI LE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA PREVISTE DA REGIMI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

Il livello di tutela di tali diritti fornito dal sistema britannico è peraltro insufficiente

In conformità con una direttiva sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro¹, gli Stati membri devono assicurarsi che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, per quanto riguarda i diritti (maturati o in corso di maturazione) alle prestazioni di vecchiaia previste da regimi aziendali di previdenza complementare.

La signora Robins e altri 835 ricorrenti sono ex dipendenti della società ASW Limited, fallita nell'aprile 2003. Essi erano iscritti a regimi pensionistici basati sull'ultima retribuzione e finanziati dalla ASW.

Detti regimi pensionistici sono stati soppressi nel luglio 2002 e si trovano ora in stato di liquidazione. Secondo stime attuariali, gli attivi non saranno sufficienti a soddisfare tutti i diritti degli iscritti e, di conseguenza, le prestazioni in favore dei lavoratori non pensionati saranno ridotte.

In applicazione della legislazione in vigore nel Regno Unito i ricorrenti non percepiranno la totalità delle prestazioni cui avevano diritto. Due di loro non ne percepiranno, rispettivamente, che il 20 e il 49%.

Ritenendo che la normativa britannica non assicuri loro il livello di tutela prescritto dalla direttiva, i ricorrenti hanno intentato contro il governo del Regno Unito un'azione di risarcimento danni. Investita della controversia, la High Court ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee tre questioni pregiudiziali dirette ad accertare:

¹ Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23)

- se gli Stati membri siano tenuti a finanziare essi stessi i diritti alle prestazioni di vecchiaia e se tale finanziamento debba essere integrale;
- la conformità della legislazione britannica con la direttiva, e
- la responsabilità di uno Stato membro in caso di non corretta attuazione di quest'ultima.

Il finanziamento dei diritti alle prestazioni da parte degli stessi Stati membri

La Corte constata che **la direttiva non impone agli Stati membri di finanziare essi medesimi i diritti alle prestazioni** di vecchiaia. Là dove enuncia, in via generale, che gli Stati membri «si assicurano che vengano adottate le misure necessarie», la direttiva lascia agli Stati membri un margine discrezionale nella scelta del meccanismo da adottare per dare attuazione alla tutela. Così, uno Stato membro può prevedere, per esempio, anziché un finanziamento da parte delle autorità pubbliche, un obbligo di assicurazione a carico dei datori di lavoro oppure l'istituzione di un organismo di garanzia di cui determinerà le modalità di finanziamento.

La Corte considera, inoltre, che **la direttiva non può essere interpretata nel senso che essa esige una garanzia integrale di copertura dei diritti in causa**. Limitandosi a prescrivere in termini generali l'adozione delle misure necessarie per «tutelare gli interessi» delle persone coinvolte, la direttiva conferisce agli Stati membri **un ampio potere discrezionale** quanto al livello di tutela, che **esclude un obbligo di garanzia integrale**.

La conformità della legislazione britannica con la direttiva

La Corte rileva che, nel 2004, secondo dati trasmessi dal Regno Unito, circa 65.000 iscritti a regimi pensionistici hanno subito perdite superiori al 20% delle prestazioni attese; di questi, circa 35.000 hanno subito perdite superiori al 50%.

Sebbene nessuna disposizione della direttiva contenga elementi che permettano di stabilire con precisione il livello minimo di tutela richiesto, un sistema suscettibile di condurre in talune situazioni ad una riduzione delle prestazioni al 20 o al 49% delle spettanze - vale a dire a meno della metà delle stesse - non risponde alla nozione di «tutela» definita dalla direttiva. Un **sistema di tutela** come quello **britannico non è, dunque, conforme al diritto comunitario**.

La responsabilità dello Stato membro in caso di attuazione non corretta

La Corte ritiene che, data la generalità dei termini della direttiva e l'ampio potere discrezionale lasciato agli Stati, la responsabilità di uno Stato membro per non corretta attuazione del testo normativo comunitario sia subordinata all'ipotesi di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

Per accertare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi della controversia. Fra di essi figurano, in particolare, il difetto di chiarezza e di precisione della direttiva quanto al livello di tutela richiesto nonché un rapporto del 1995 della Commissione sul recepimento della direttiva da parte degli Stati membri: in esso la Commissione ha concluso che «le varie misure [adottate dal Regno Unito] sembrano rispondere ai requisiti posti [dalla direttiva]», cosa che ha potuto confortare il Regno Unito nella sua posizione rispetto all'attuazione della direttiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG ES CS DE EN FR HU IT RO SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-278/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674